

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 262
a iniziativa dei Consiglieri Latini, Mangialardi
presentata in data 11 aprile 2024

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2017, N. 12
(DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI IMPIANTI RADIOELETTRICI AI FINI
DELLA TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA DELLA POPOLAZIONE)

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 12/2017)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2017, n. 12 (Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione) è sostituito dal seguente:

“3. Il titolo abilitativo si forma nell'ambito di un procedimento in cui è valutata la compatibilità urbanistica ed edilizia. Le valutazioni effettuate in sede di definizione delle procedure abilitative di cui al comma 1 ricomprendono anche le valutazioni sui possibili impatti relativi al paesaggio ed al patrimonio storico, culturale ed ambientale.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 12/2017)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 12 /2017 è abrogato.

Art. 3

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 12/2017)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 12/2017 è inserita la seguente:

“d bis) l'installazione di impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio;”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 12/2017)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 12/2017 è inserito il seguente:

“3 bis. Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento, e comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del piano di rete e del programma di sviluppo di cui al comma 1, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati, non-

ché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 12/2017)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/2017 è inserito il seguente:

“2 bis. In ogni caso, il Comune assicura, anche mediante poteri d'urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori ed obiettivi di qualità.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 12/2017)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 12/2017 è aggiunto il seguente:

“1 bis. I controlli verificano:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;
- b) l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento;
- c) il mantenimento dei parametri tecnici dichiarati dai gestori ai sensi dell'articolo 15.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 12/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 12/2017 le parole “da 8 mila euro a 80 mila euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 20 mila euro a 150 mila euro”.

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 12/2017 le parole “da 5 mila euro a 50 mila euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 10 mila euro a 100 mila euro”.

3. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 12/2017 le parole “da 2 mila euro a 20 mila euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 8 mila euro a 40 mila euro”.

4. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 12/2017 le parole “da 3 mila euro a 30 mila euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 10 mila euro a 60 mila euro”.

5. Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 12/2017 le parole “da 2 mila euro a 20 mila euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 8 mila euro a 40 mila euro”.

Art. 8*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.